

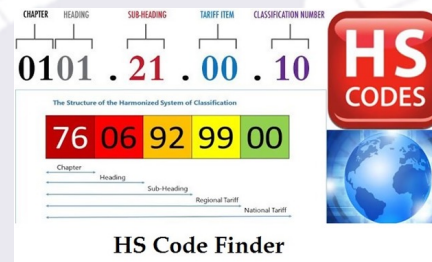


Classificazione doganale – Origine non preferenziale ed origine preferenziale

Classificazione doganale



- Il sistema armonizzato: SA (HS code) che codifica a 6 cifre tutti i prodotti esistenti e commercializzati è gestito ed aggiornato dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO) al quale aderiscono oltre 170 stati membri nel mondo



- I siti del WCO e del WTO (World Trade Organization – Organizzazione Mondiale del Commercio – 164 Paesi) dovrebbero essere consultati ed analizzati quotidianamente al fine di capire le dinamiche e strategie nel commercio mondiale



- Al fine di stabilire le politiche commerciali, il sistema armonizzato è diviso in sezioni e capitoli, ciascuno dei quali indica una tipologia di prodotto (animali vivi, scarpe donna, etc.).



- Ciascuna categoria o sotto categoria di prodotto è indicata da un codice di 6 cifre valido in tutto il mondo.
- A questo codice di 6 cifre, nelle varie parti del mondo le dogane posso applicare dei suffissi numerici che vanno a specificare ulteriormente le categorie.

- Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato», o in forma abbreviata «SA».

- Il SA è stato completato dalle note esplicative, pubblicate in inglese e francese, nonché aggiornate da:

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

Consiglio di cooperazione doganale (CCD)
30, Rue du Marché
1210 Bruxelles
BELGIO

- In Europa si parla, ad esempio, di TARIC, tariffa doganale comunitaria, che si applica nell'Unione Europea dal 1987. Il codice TARIC è composto di 10 cifre, di cui le prime 6 sono quelle del HS e le successive quattro specificano ulteriormente la sottocategoria.
- Tramite questi codici e le apposite tabelle, è possibile calcolare l'aliquota doganale applicabile a ciascuna merce spedita in ogni parte del mondo.

- A tal fine il sito : <https://madb.europa.eu/madb/> gestito dall'Unione Europea ci consente – dopo avere classificato in modo corretto con SA il prodotto, di capire le tasse locali nei Paesi di destinazione – le politiche di difesa commerciale – statistiche ed altro
- Analisi della Taric per sezioni dalla uno alla 21ma

- **Sezione I** ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
- **Sezione II** PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
- **Sezione III** GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
- **Sezione IV** PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

- **Sezione V** PRODOTTI MINERALI
- **Sezione VI** PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
- **Sezione VII** MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA
- **Sezione VIII** PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
- **Sezione IX** LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
- **Sezione X** PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
- **Sezione XI** MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

- **Sezione XII** CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
- **Sezione XIII** LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
- **Sezione XIV** PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
- **Sezione XV** METALLI COMUNI E LORO LAVORI

- **Sezione XVI** MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
- **Sezione XVII** MATERIALE DA TRASPORTO
- **Sezione XVIII** STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

- **Sezione XIX** ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
- **Sezione XX** MERCI E PRODOTTI DIVERSI
- **Sezione XXI** OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA'

All'interno di ogni sezione

Sezione I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

- 01 ANIMALI VIVI
- 02 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
- 03 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
- 04 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE;
PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI
ALTROVE
- 05 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI
ALTROVE

Sezione II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

- 06 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
- 07 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
- 08 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
- 09 CAFFE', TE', MATE E SPEZIE
- 10 CEREALI PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA;
GLUTINE DI FRUMENTO
- 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O
MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
- 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
- 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI
NE' COMPRESI ALTROVE

Sezione III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI

- 15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Sezione IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

- 16 PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
- 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
- 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI
- 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
- 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
- 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
- 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
- 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
- 24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Sezione V

PRODOTTI MINERALI

- 25 SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
- 26 MINERALI, SCORIE E CENERI
- 27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Sezione VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

- 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI
METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI
ISOTOPI
- 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
- 30 PRODOTTI FARMACEUTICI
- 31 CONCIMI
- 32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED
ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
- 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTE
PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE
- 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE,
PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARETE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER
MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A
BASE DI GESSO
- 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI;
COLLE; ENZIMI
- 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE
PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI
- 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA
- 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Sezione VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

- 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
- 40 GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Sezione VIII

PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

- 41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUIOIO
- 42 LAVORI DI CUIOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA
- 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Sezione IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

- 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
- 45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO
- 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Sezione X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

- 47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)
- 48 CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
- 49 PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Sezione XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

- 50 SETA
- 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
- 52 COTONE
- 53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
- 54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE
- 55 O ARTIFICIALI
- 55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
- 56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI
- 57 DI CORDERIA
- 57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI
- 58 TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI
- 59 TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
- 60 STOFFE A MAGLIA
- 61 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
- 62 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
- 63 ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Sezione XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

- 64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
- 65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI
- 66 OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
- 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Sezione XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

- 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI
- 69 PRODOTTI CERAMICI
- 70 VETRO E LAVORI DI VETRO

Sezione XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

- 71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

- 72 GHISA, FERRO E ACCIAIO
- 73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
- 74 RAME E LAVORI DI RAME
- 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL
- 76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
- 78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
- 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO
- 80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO
- 81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
- 82 UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI
METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
- 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Sezione XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

- 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
- 85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Sezione XVII

Materiale da trasporto

- 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE
- 87 VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
- 88 NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE
- 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Sezione XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

- 90 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
- 91 OROLOGERIA
- 92 STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Sezione XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

- 93 ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Sezione XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

- 94 MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE
- 95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI
- 96 LAVORI DIVERSI

Sezione XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA'

- 97 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA'
- 98 IMPIANTI INDUSTRIALI
- 99 CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Le prime 4 cifre (voce) del capitolo 01

0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
0102	Animali vivi della specie bovina
0103	Animali vivi della specie suina
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina
0105	Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone
0106	Altri animali vivi

All'interno della voce 0101

101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

- - Cavalli
- 0101 2100 00 - - riproduttori di razza pura
- 0101 29 - - altri
- 0101 2910 00 - - - destinati alla macellazione
- 0101 2990 00 - - - altri
- 0101 3000 00 - Asini
- 0101 9000 00 - altri

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole :

1 . I titoli delle sezioni , dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note .

2 . a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato .

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie . Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 .

3 . Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi :

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

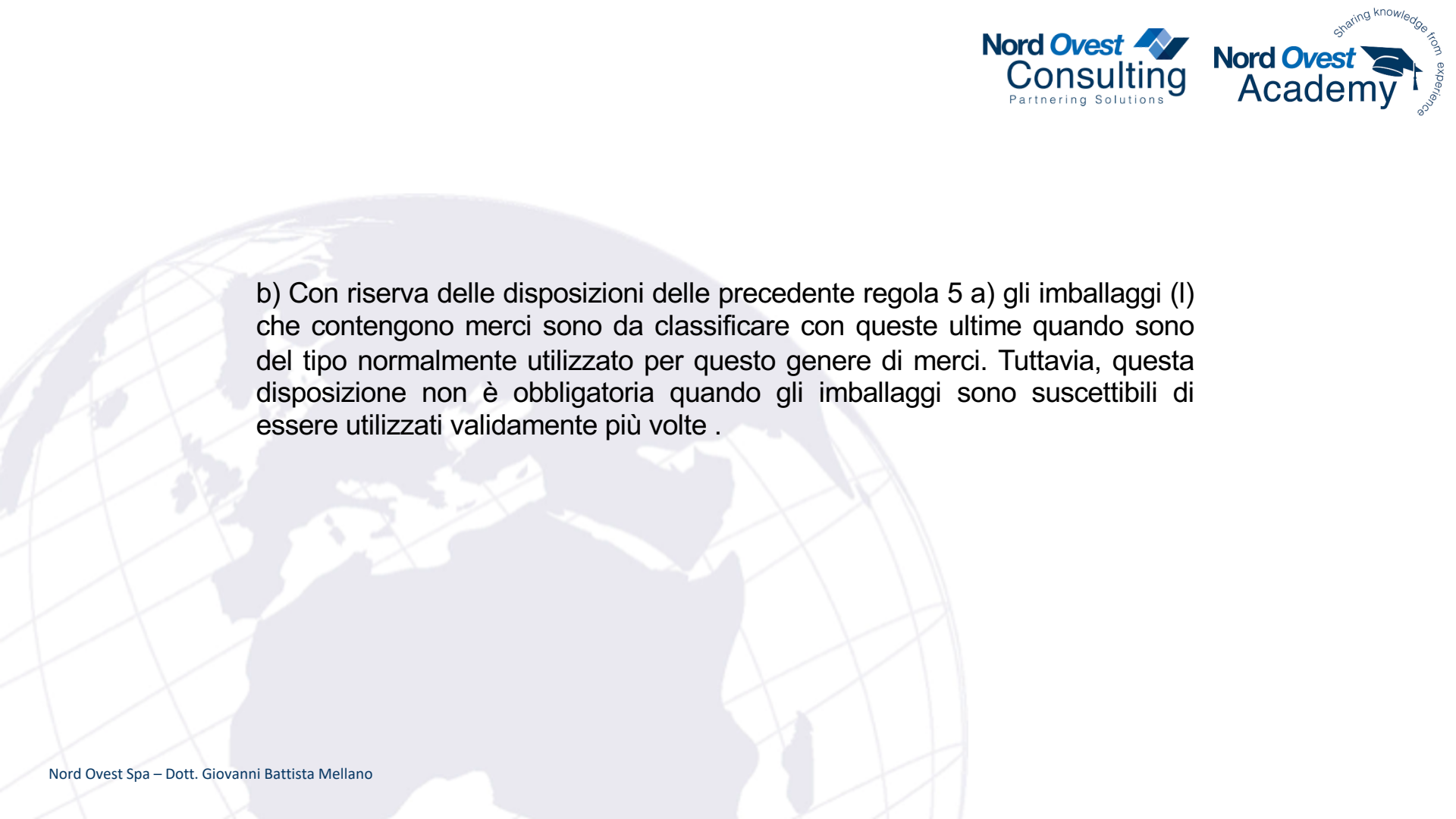
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione



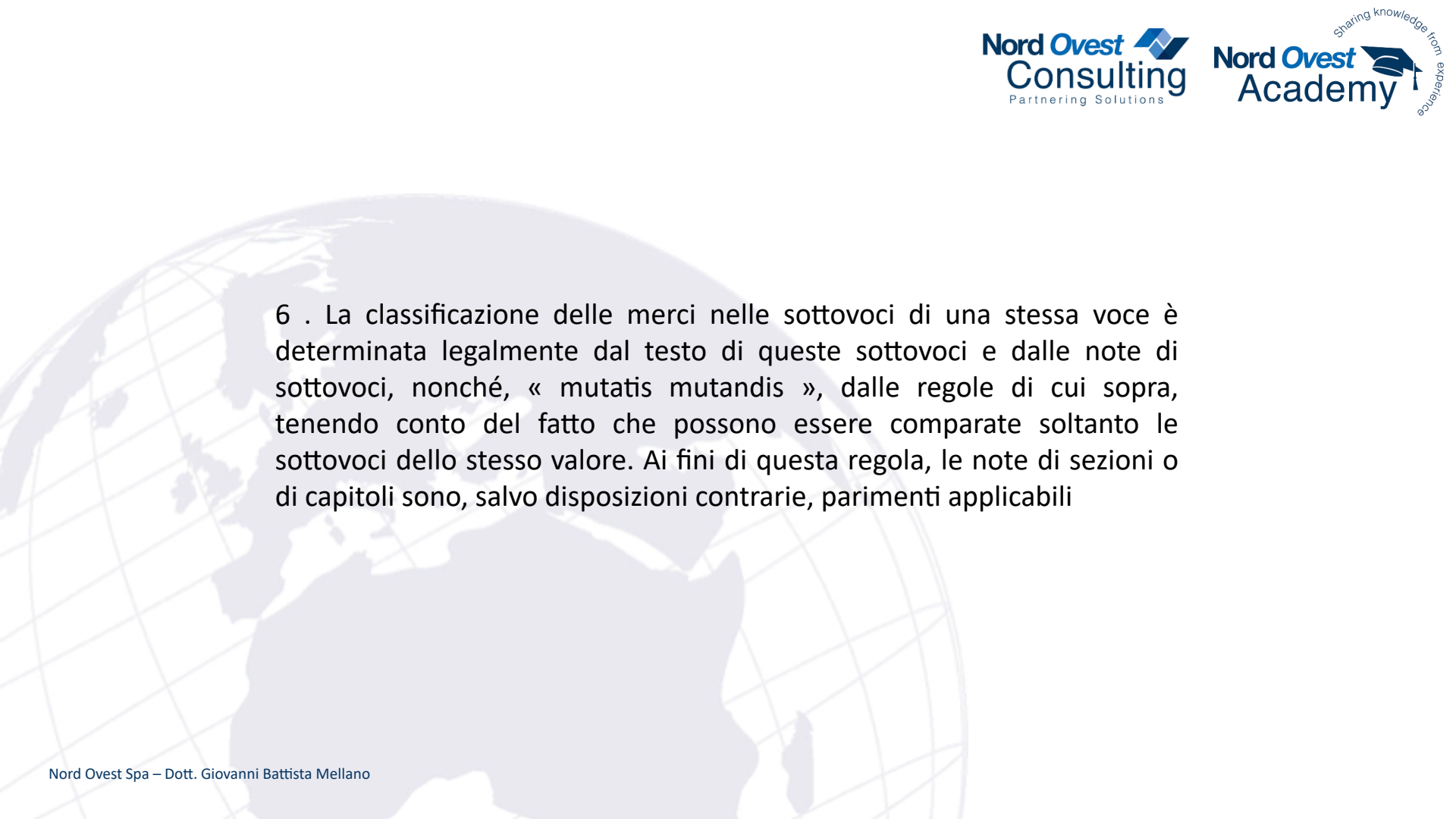
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5 . Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :

a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.



b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (I) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte .



6 . La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, « mutatis mutandis », dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell'autorità doganale presentando una richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata.

- Le ITV possono essere richieste da un operatore commerciale, o da un suo rappresentante, all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette informazioni devono essere utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all'autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI.

- Il titolare è il soggetto a nome del quale l'informazione vincolante viene rilasciata ed è colui che dovrà utilizzare l'ITV in occasione dello sdoganamento della merce descritta nella ITV stessa. Il richiedente, che coincide con il titolare della decisione, deve indicare il proprio codice EORI.
- Le ITV sono rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza o, comunque, dal momento in cui all'autorità doganale vengono messi a disposizione tutti gli elementi utili per pervenire alla decisione; in tal caso il termine può essere prorogato fino ad ulteriori 30 giorni

- Le ITV (o il rinnovo di ITV in via di scadenza) devono essere richieste accedendo al General Trader Portal mediante il seguente link:
<https://customs.ec.europa.eu/gtp/>
- Per accedere al portale l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi EU, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) secondo le proprie necessità operative.

- È preferibile che la domanda e la documentazione allegata siano redatte in lingua italiana poiché, in caso contrario, l'amministrazione doganale potrà richiedere all'istante di fornirne la traduzione o, se incaricata da costui a provvedervi, potrà addebitargli i relativi costi. Se il richiedente non provvede a fornire la traduzione richiesta o non incarica l'amministrazione doganale a provvedervi, la domanda di ITV può essere rigettata.
- Tutte le fasi procedurali di rilascio dell'ITV, (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV), le fasi di gestione di tali decisioni (diritto di essere ascoltati, cessazione di validità, revoca, annullamento, uso esteso) e le relative notifiche si svolgeranno per mezzo del Trader Portal.

- Si rappresenta che le ITV, una volta scadute, non possono più essere richieste compilando il campo 5 della domanda dedicato esclusivamente al rinnovo delle ITV ancora valide. Si consiglia, ad ogni buon fine, di richiedere il rinnovo di una ITV almeno 150 giorni prima della sua scadenza per evitare soluzioni di continuità tra la vecchia e la nuova ITV.
- Dopo aver inviato la domanda sul Trader Portal l'operatore riceverà entro 7 giorni la conferma di ricezione della stessa con l'identificativo numero ITV (ad es. 2020-0001V-278100) e, successivamente, entro 30 giorni dalla conferma di ricezione verrà notificata l'accettazione formale nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale domanda.

- Eventuali campioni necessari al rilascio delle ITV saranno inviati all'Ufficio Tariffa e Classificazione, Via M. Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al numero di registrazione della domanda generato dal sistema - pdf.



Origine non preferenziale (comune) **Origine preferenziale**

Quadro Giuridico UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione CDU
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione – RD
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione – RE
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - RDT

Riferimenti nazionali Dogane

- Nota 70339 del 16/07/2018
- Nota 125912 del 27/12/2018

Origine non preferenziale

- Le aziende che lavorano con l'estero si trovano sommersi da molti problemi , uno di questi è la corretta determinazione dell'origine del prodotto attraverso la conoscenza delle “regole” previste dal CDU.
- Tutti i prodotti hanno un origine.

Origine non preferenziale

- La determinazione dell'origine è necessaria :
 - per la commercializzazione
 - per la tutela dei diritti del consumatore
 - per motivi doganali

Origine e provenienza

- Differenza fondamentale tra origine (luogo effettivo di produzione) e provenienza.
- L'errore più grossolano e comune a molti è quello di considerare l'origine italiana di un prodotto ,l'acquisto da un fornitore italiano
- Funzione del marchio come indicatore della provenienza imprenditoriale

Origine non preferenziale

- L'origine comune non dà diritto a trattamenti preferenziali. L'origine comune viene attestata da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio , su richiesta dell'esportatore.
- In genere il certificato di origine viene richiesto da quei paesi con i quali la UE non ha accordi tariffari.

L'origine indica il Paese

- nel quale le merci:
 - sono state interamente prodotte (origine semplice)
- oppure
- hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale (origine composta)
 - L'origine, è dunque un **CONCETTO GEOGRAFICO**, che non va confuso con il concetto di **PRODUTTORE**

Origine non preferenziale

Quando parliamo di origine non preferenziale dobbiamo far riferimento alla definizione di origine prevista dall'art. 60 del CDU Reg UE 952/2013.

Nel caso di prodotti trasformati , si intende il luogo di produzione del bene o il luogo ove ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Origine non preferenziale

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

Non-preferential origin

1. Goods wholly obtained in a single country or territory shall be regarded as having their origin in that country or territory.
2. Goods the production of which involves more than one country or territory shall be deemed to originate in the country or territory where they underwent their last, substantial, economically-justified processing or working, in an undertaking equipped for that purpose, resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture.

Prodotti interamente ottenuti art.31 RD

- a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino del paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

Prodotti interamente ottenuti

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi registrate nel paese o territorio e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) Le merci ottenute a bordo di navi officina, utilizzando prodotti di cui alla lettera f), orirignari di tale paese o territorio , sempreché tali navi officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

Prodotti interamente ottenuti

- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articolo fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i)

Origine non preferenziale

- Da un punto di vista doganale il cambio della voce doganale (le prime quattro cifre del taric) rappresenta una lavorazione sufficiente al cambio di origine della merce
- Esempio : per commercializzare confetture , gelatine, marmellate , puree e paste di frutta... classificate alla Taric 2007 si utilizzano per esempio mele classificare alla 0808

Origine non preferenziale

l'articolo 32 del reg UE RD :

Si considera che le merci di cui [all'allegato 22-01](#) abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme

Allegato 22-01 RD

- Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida.

- **ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE**

1) Merci ricomprese nell'allegato 22-01 RD.

- Si considera che esse abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificato dalle stesse.
- Le regole dell'allegato 22-01 si distinguono in primarie e residuali. Per alcuni capitoli sono previste anche apposite note con le quali vengono precisati taluni criteri o condizioni.

- 1) Merci non ricomprese nell'allegato 22-01 RD

Come già precisato, la nuova normativa unionale ha introdotto un sistema più completo di norme introduttive e di regole di lista per l'origine non preferenziale rispetto a quanto previsto dalle previgenti disposizioni.

Purtuttavia, un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell'allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).

In questi casi soccorre lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC.

- 1) Merci non ricomprese nell'allegato 22-01 RD

Le regole di lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura non vincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazione dell'origine non preferenziale.

Per i prodotti non codificati nell'allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall'art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea oppure, laddove si verificchino le condizioni di cui al par. 3 dell'art. 33 RD, del criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al "... paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi".

Capitolo 20 nell'allegato 22-01

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Lavorazioni insufficienti

- Tutte le attività di conservazione del prodotto (cambio di imballaggio, di confezione , l'apposizione sul prodotto di etichette etc) quelle attività che da un punto di vista doganale vengono identificati come “Manipolazioni usuali” e sono previste dall’articolo 62 del RD – Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.

Lavorazioni insufficienti

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e pressatura di tessuti;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

- Non assume nessuna rilevanza la circostanza che l'idea del prodotto, il suo progetto, il design , lo stile, la realizzazione di eventuali disegni tecnici avvenga in Italia per attribuire al prodotto l'origine "italiana".

SANZIONI

● Accordo di Madrid del 14 aprile del 1891, reso esecutivo in Italia con legge 4 luglio 1967, n. 676 - attuato con D.P.R. 26/02/1968, n. 656

● Estinzione dell'illecito amministrativo, art. 16 della Legge n. 689/81

● Art. 67 del D.lgs. n. 507/99

● Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 (falsa e fallace indicazione di origine) - Reclusione fino a 2 anni e multa fino ad € 20.000

● Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 17

● D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16 convertito in Legge 166/2009 (fallace indicazione con l'uso del marchio) – Sanzione amministrativa da € 10.000 a 250.000 – altre sanzioni ...

● Codice Penale c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

● Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474] [1]

● Note:

● [1] Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è stata così rideterminata dall'art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, l'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99, e il comma 4 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta Legge n.99/2009, era il seguente: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

- l'origine non preferenziale è sufficiente per l'applicazione della politica commerciale comune dell'Unione europea (dazi antidumping, contingenti e sospensioni tariffarie) nonché l'etichettatura dell'origine (cd. "made in")
- l'origine preferenziale è necessaria per beneficiare di dazi ridotti o nulli all'entrata nell'UE o all'entrata nel paese sottoscrittore con l'UE di un accordo di libero scambio

Origine preferenziale art 62 CDU

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56 ,paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali con tenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.

- Per verificare il rispetto del costo della materia prima non comunitaria utilizzato nella fabbricazione rispetto al valore exw di vendita è necessario tracciare con una distinta base tutti gli elementi con indicazione dell'origine, se preferenziale o no , della classificazione doganale e del costo

- Fermo restando le regole per l'origine comune possiamo trattare il tema della preferenzialità se partiamo da un made in o origine comune di uno dei 28 paesi appartenenti alla UE e verificare la regola per il vostro prodotto nell'accordo bilaterale tra la UE ed i paesi.....
- Oltre al made in

Origine preferenziale

- Possibili casi:
- Nonostante il salto della voce doganale la lavorazione non è considerata sufficiente perché il valore nelle materie prime non originario supera una determinata percentuale
- Sono considerate sempre insufficienti le trasformazioni minime enumerate in un elenco

Art 63 CDU

- Specifica che le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare:
- delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con Paesi o gruppi di Paesi
- delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni o gruppi di Paesi (S.P.G.)
- Il trattamento preferenziale (esenzione o riduzione dei dazi) accordato alle merci può essere:
- Unilaterale: stabilito dalla Comunità in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.)
- Bilaterale: quando scaturisce da accordi tra l'Unione e singoli Paesi o gruppi di Paesi. Si basa sul principio di reciprocità.

Origine preferenziale

- I Paesi con i quali la UE ha concluso i predetti accordi di associazione aggiornati alla data odierna sono:

Origine preferenziale

- Albania (GU L 107 del 28/4/2009)
- Algeria (GU L 248 del 22/9/2010)
- America Centrale (Nicaragua, Panama e Honduras dal 1.8.13, Costa Rica e El Salvador dal 1.10.13 e Guatemala dal 1.12.13)
- Andora (solo prodotti agricoli)
- APE- Isole Figi dal 28.12.14 ; Papa Guinea dal 20 dicembre 2009
- Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe dal 14 maggio 2012
- Bosnia Erzegovina dal 1 luglio 2008

Origine preferenziale

- Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica , Repubblica Dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis , Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname, Repubblica di Trinidad e Tobago, (CARIFORUM) dal 29/12/2008
- Ceuta e Melilla) Reg CE 82/2001)
- Cile (GU L 352 del 30/12/2002)
- Perù dal 1 marzo 2013
- Colombia dal 1 agosto 2013
- Corea del Sud dal 1 luglio 2011

Origine preferenziale

- Egitto
- Georgia dal 1.9.2014
- Giordania
- Islanda
- Isole Faeroe
- Israele
- Libano
- Marocco
- OLP (Cisgiordania e Striscia di Gaza)
- Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia
- Messico

Origine preferenziale

- Siria dal 27/09/78
- Sud Africa
- Tunisia
- Turchia (solo prodotti agricoli)
- Svizzera
- Norvegia
- Serbia dal 08/12/2009
- Montenegro dal 01/01/2008
- Repubblica di Moldova dal 1.9.2014
- Ucraina dal 1.1.2016

Origine preferenziale

- Georgia dal 01/09/2014
- Giappone dal 01/02/2019
- Canada dal 14/01/2017
- Singapore dal 21/11/2019
- Vietnam (estate 2020)

Origine preferenziale

- (PTOM) Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche. Anguilla, Mayotte, Montserrat, Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Wallis e Futuna, Saint-Pierre e Miquelon.

Accordi

- Le Gazzette Ufficiali UE possono essere reperiti sul sito dell'Unione Europea

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

- Il sito ove reperire gli accordi

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

a) Il cumulo diagonale nella zona Pan-Euro-Mediterranea riguarda i prodotti originari della Comunità, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), Islanda, Norvegia, Turchia, i partecipanti al processo di Barcellona (vale a dire Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, la Tunisia e la Cisgiordania e Striscia di Gaza), e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (in particolare Albania, Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia ed il Kosovo - vedere l'ultima comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della Convenzione regionale sulle pan-euro-mediterranee norme di origine preferenziali o protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione. Esso copre anche i prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 del SA originari del Principato di Andorra e dei prodotti originari della Repubblica di San Marino.

- b. Il cumulo dell'origine con il Sudafrica è prevista anche dal presente accordo, ma non è ancora entrato in vigore
- c. Il cumulo dell'origine con gli Stati ACP è prevista anche dal presente accordo, ma non è ancora entrato in vigore.
- d. Il cumulo bilaterale SPG si applica tra la CE e i paesi beneficiari, il cumulo diagonale si applica tra la CE, la Norvegia e la Svizzera ed i paesi beneficiari appartenenti ad uno dei tre gruppi di cumulo regionale SPG (I gruppo (Brunei- Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam), Gruppo II (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela), e del Gruppo III (Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)). Questi tipi di cumulo possono combinarsi per una singola operazione.

e. Questi diversi tipi di cumulo si applicano ai sensi del regolamento n 82/2001, negli scambi tra la Comunità e Ceuta e Melilla, ma secondo le norme di origine dei regimi preferenziali stabiliti dalla Comunità con i paesi terzi si applicano anche agli scambi con i paesi terzi e Ceuta e Melilla (per l'elenco dei paesi con i quali sono ammessi i vari tipi di cumulo, vedi GU C 108 del 4.5.2002, p.3).

f. Le autorità ucraine hanno informato la Commissione che i poteri della Camera di Commercio di Crimea e dei suoi rami e la Camera di Commercio di Sebastopoli ad approvare prove di origine per le merci originarie di Crimea e importato nell'UE sono state sospese a decorrere dal 23 aprile 2014. Quindi , prove dell'origine omologati a partire da tale data con francobolli della Camera di Commercio di Crimea e dei suoi rami e la Camera di Commercio di Sebastopoli non possono essere più accolti al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale.

Accordi futuri

- Decisione del 13.07.2009 GU L 111 del 24.4.2012 , accordo entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 14 maggio 2012 con Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe. Non ancora entrato in vigore per le Camorre e la Zambia
- Accordo tra la UE e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, Il Regno dello Swaziland – GU L 319 del 4.12.2009 – Non ancora entrato in vigore
- EU – New Zealand Trade Agreement
- EU – Australia Trade Agreement

Esempio accordo con Algeria

- 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del del prodotto

- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche,pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,anche modificati: altri
- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- 3201 Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
- Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
- Oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Origine preferenziale

L'origine preferenziale può essere certificata dall'autorità doganale del paese esportatore con il rilascio del documento :

- Eur 1 o Eur MED (art. 110 D.A.C.)
- Dall'esportatore con la dichiarazione in fattura

(Il certificato di immissione in libera pratica ATR - solo per la Turchia- non attesta l'origine preferenziale)

Unione doganale

- In una unione doganale il presupposto dello scambio dei beni è dato non dall'origine ma dalla libera circolazione (pagamento dei dazi)
- L'unione Europea ha una unione doganale con la Turchia , Andorra e San Marino

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/index_en.htm

Origine preferenziale EUR 1

Viene rilasciato su richiesta scritta dell' esportatore o, sotto la responsabilità di quest' ultimo, del suo rappresentante autorizzato; alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci Eur 1 o Eur 1 Med.

Origine preferenziale-dichiarazione in fattura

- 
- L' origine preferenziale può essere certificata, in luogo del certificato EUR 1, anche con una **dichiarazione sulla fattura**,
- - **fino a € 6.000** per spedizione.
 - **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000).
- La **“dichiarazione su fattura”** deve essere compilata dall' esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell' esportatore stesso.

Esportatore autorizzato

- E' necessario richiedere una autorizzazione da inoltrare alla Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane competente per territorio ove ha sede amministrativa l'azienda
- Non è importante che l'operatore possieda unità di produzione poste in luoghi diversi ma nell'istanza deve concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle Autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli.
- L'operatore è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non è consentito il rilascio, da parte della Agenzia delle Dogane , di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'"esportatore autorizzato"

Dichiarazione in fattura

- L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento(eventuale autorizzazione doganale nr.) , dichiara che salvo indicazione contraria le merci sono di origine preferenziale
- Luogo data firma

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura

- 1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Dichiarazione su fattura Eur - MED

- L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
- ☐ cumulation applied with
- ☐ no cumulation applied

Luogo e data

(firma dell' esportatore)

- L'art. 286 del CDU prevede che il reg CE 1207/2001 è abrogato a far data dal 1 giugno 2016 , ma i riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.

- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.
- 3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

- Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale , la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente [all'allegato 22-15](#). Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato 22-16.
- 2. Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato 22-18.

Prova dell'origine preferenziale

Ai fini della prova della preferenzialità non è ammessa sulle fatture l'indicazione

- Merce di origine italiana
- Made in Italy
- Goods of Italian Origin
- Certificati di origine rilasciati da CCIAA
- Merce di origine preferenziale UE
- Dichiarazioni a lungo termini non conformi
- Certificati vari di origine o attestazioni

Regole previste con indicazione

- Tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dovranno essere classificati in un capitolo diverso CC , in una voce diversa CTH , in una sottovoce diversa CTSH
- Norma antielusiva prevista dall'art 33 Reg UE DE

Prova origine Corea del Sud

L'accordo tra l'Unione Europea e la Corea del Sud non prevede l'utilizzo del documento EUR 1.

Prevede unicamente la dichiarazione in fattura.

- **fino a € 6.000** per spedizione.
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio.

Trasporto diretto

- Una delle condizioni per poter beneficiare di riduzioni o esenzione del dazio il trasporto deve essere diretto. Se questo non avviene è fondamentale che venga emesso il certificato di non manipolazione

Reg UE 428/2015 - REX

- Il regolamento prevede il sistema elettronico degli esportatori registrati nel sistema delle preferenze tariffarie generalizzate e misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori , decorre dal primo gennaio 2017



Grazie per l'attenzione